

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo BCE/2014/15 è modificato come segue:

1. all'articolo 2 è inserito il seguente punto (5):

«(5) fondo pensione (FP)» ha lo stesso significato di cui all'articolo 1, punto 1, del regolamento (UE) 2018/231 della Banca centrale europea (BCE/2018/2) (*).

(*) Regolamento (UE) 2018/231 della Banca centrale europea, del 26 gennaio 2018, sugli obblighi di segnalazione statistica dei fondi pensione (BCE/2018/2) (GU L 45 del 17.2.2018, pag. 3).»;

2. l'articolo 26 è modificato come segue:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Statistiche sugli FP»;

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. **Ambito di applicazione della segnalazione di dati fino al quarto trimestre 2019 compreso**

a) Generale

Le BCN segnalano alla BCE informazioni statistiche sugli FP includendo i dati fino al quarto trimestre 2019 compreso, come previsto ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo e in conformità alla parte 22 dell'allegato II. I dati relativi agli FP sono trasmessi sulla base dei dati attualmente disponibili a livello nazionale. Laddove i dati effettivi non siano disponibili, vengono fornite delle stime nei limiti della massima diligenza possibile.

Gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione comprendono gli FP residenti negli Stati membri dell'area dell'euro.

b) Consistenze in essere e operazioni finanziarie

Le BCN segnalano le consistenze in essere alla fine del periodo di riferimento e le operazioni finanziarie durante il trimestre, che sono ricavate in conformità al SEC 2010.»;

c) sono aggiunti i paragrafi da 6 a 15 seguenti:

«6. **Ambito di applicazione della segnalazione ai sensi del regolamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2)**

a) Generale

In conformità al regolamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2), le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche sulle attività e sulle passività degli FP nonché le informazioni relative al numero degli iscritti a sistemi pensionistici come previsto ai paragrafi da 6 a 15 del presente articolo e in conformità all'allegato II, parte 24, del presente indirizzo. Tali obblighi comprendono dati sulle consistenze di fine trimestre e aggiustamenti di flusso trimestrali relativi ad attività e passività degli FP nonché dati annuali sugli iscritti. Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2), le prime segnalazioni ai sensi del regolamento BCE (UE) 2018/231 (BCE/2018/2) hanno inizio con i dati trimestrali sulle attività relativi al terzo trimestre 2019 e con i dati annuali sulle passività e sul numero di iscritti a regimi pensionistici relativi al 2019.

b) Aggiustamenti di flusso

Le BCN segnalano alla BCE separatamente i dati sugli aggiustamenti da rivalutazione, che includono variazioni sia dei prezzi che dei tassi di cambio nonché sugli aggiustamenti da riclassificazione in conformità all'allegato II, parte 24 e all'allegato IV.

Le operazioni finanziarie, compresi gli aggiustamenti, devono essere ricavate in conformità al SEC 2010.

Le BCN possono discostarsi dal SEC 2010 in ragione di pratiche nazionali differenti in conformità all'articolo 5, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2). Laddove siano disponibili informazioni sulle consistenze disaggregate per attività (asset-by-asset, a-b-a), gli aggiustamenti da valutazione possono essere ricavati in conformità ad un metodo comune all'Eurosistema, ossia il metodo di derivazione dei dati di flusso di cui all'allegato IV, parte 7.

Approssimazioni relative alle operazioni finanziarie sulle passività possono essere ricavate in conformità all'allegato IV, parte 7.

